

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028

<p>CHE COSA È</p>	<p>L'iperammortamento consiste in un'agevolazione fiscale, introdotta in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, che incentiva gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e in beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati nel periodo 2026–2028, attraverso una maxi-deduzione delle quote di ammortamento.</p>
<p>AGEVOLAZIONE</p>	<p>È prevista una MAGGIORAZIONE FISCALE del costo di acquisizione dei beni, rilevante esclusivamente ai fini fiscali sul reddito d'impresa e quindi sulle imposte dirette (no IRAP), pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni € • 100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni € • 50% per investimenti superiori a 10 milioni € <p>Considerando una Società di Capitali che versa un'aliquota IRES del 24%, il maggior beneficio fiscale ottenibile si traduce in un risparmio d'imposta pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,2% per la quota di investimento agevolata al 180%; • 24% per la quota agevolata al 100%; • 12% per la quota agevolata al 50%. <p>ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell'investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d'esercizio.</p> <p><u>Esempio pratico:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo di acquisizione del bene: 100.000 € • Maggiorazione fiscale del 180%: 180.000 € • Valore fiscale ammortizzabile: 280.000 € (100.000 € + 180%) • Risparmio d'imposta netto (con IRES 24%): 43.200 € (in aggiunta all'ammortamento ordinario di 24.000 €, per un totale complessivo di risparmio d'imposta di 67.200 €)
<p>BENEFICIARI</p>	<p>L'agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese del territorio nazionale, nonché tutti i titolari del reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.</p>
<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p>	<p>La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Beni materiali e immateriali nuovi 4.0, compresi rispettivamente nell'<u>Allegato IV</u> e <u>Allegato V</u> (sostituiscono i precedenti Allegato A e Allegato B Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione; b) Beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza (compresi sistemi di accumulo). <p>Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli lettere b) e c), ovvero moduli prodotti in Unione Europea con efficienza di cella $\geq 23,5\%$, oppure moduli con celle bifacciali/tandem con efficienza $\geq 24\%$, iscritti al Registro ENEA.</p> <p>La producibilità massima attesa degli impianti fotovoltaici non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva; il costo massimo ammissibile degli impianti è di 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp a 840 euro/kW per potenze superiori a 1.000 kWp (moduli di tipo "b")</p>

	<p>Per poter beneficiare dell'agevolazione conta solo la data di effettuazione dell'investimento, determinata secondo le regole fiscali di competenza (<u>articolo 109 del TUIR</u>), a prescindere dalla data di avvio dell'investimento.</p>
<p>PROCEDURA</p>	<p>Per accedere all'incentivo l'impresa deve trasmettere telematicamente, tramite apposita piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione preventiva di avvio investimento, riportante i dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti previsti, la data prevista di interconnessione e la data prevista di entrata in funzione; 2. Comunicazione di conferma dell'investimento, entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo delle verifiche da parte del GSE attestante il pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene; 3. Comunicazione di completamento, in ogni caso entro il 15 novembre 2028, corredata da perizia tecnica asseverata e da certificazione contabile. <p>Oltre a due comunicazioni periodiche obbligatorie a fini di monitoraggio della spesa pubblica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il 20 gennaio di ciascun anno, comunicazione con le informazioni su investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio; 2. Entro il successivo 30 giugno, comunicazione integrativa recante il piano di ammortamento con indicazione delle quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio. <p>Inoltre, l'impresa dovrà dotarsi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perizia tecnica asseverata con analisi tecnica attestante il rispetto dei requisiti 4.0 e l'avvenuta interconnessione del bene (<i>eliminata la possibilità di ricorrere ad autodichiarazione per gli investimenti di importo ridotto</i>); • asseverazione dei costi, rilasciata da un Revisore Contabile, finalizzata a certificare la corretta quantificazione dell'investimento agevolabile.
<p>TEMPI E NOTE</p>	<p>Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che la base di calcolo venga nettizzata da altri contributi/sovvenzioni ricevuti e che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Non è cumulabile con il Credito d'Imposta Industria 4.0.</p>

Rev. 03 del 10/05/2026

Per informazioni e/o studi di fattibilità:
TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.